



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO

Sezione PRIMA SEZIONE civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 2528 DELL'ANNO 2013

FRA

BP COSTRUZIONI SRL (C.F. 01729150449) PASQUALE CAPPELLA (C.F.
CPPPQL47S21F591I)

E

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA , C.F. ()

Oggi 20/01/2015 14.17 innanzi al giudice unico dott. Barbara Bondi Ciutti, sono comparsi per la parte attrice l'Avv. Fabio Giorgi in sostituzione dell'avv. EMANUELE ARGENTO e l'Avv. Keti Luca in sostituzione dell'Avv. Francesco Carlini per parte convenuta

Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nelle rassegnate conclusioni. L'Avv. Luca si riporta alla nota spese inviata telematicamente in data 16.01.1

Il Giudice

Pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI ASCOLI PIENO

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Ascoli Piceno G.O.T. Dott. Barbara Bondi Ciutti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a norma dell'art. 281 sexies cpc, il dispositivo e la concisa esposizione della ragioni di fatto e dei motivi della decisione e dandone lettura

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2528/13 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato da:

BP CPSTRIZIONI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e **CAPPELLA PASQUALE**, rappresentati e difesi, giusta delega posta a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Emanuele Argento ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessio Orsini ad Ascoli Piceno via Treviri n. 202;

-attori-

Contro

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, per delega posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Francesco Carlini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Patrizia Pasqualini ad Ascoli Piceno corso Mazzini n. 177;

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni dell'attore: come da atto introduttivo.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato la BP Costruzioni s.r.l. e Cappella Pasquale convenivano in giudizio la Cassa di Risparmio di Fermo per ivi sentir accogliere le



conclusioni rassegnate, ed eccepivano in via preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, indicando quale Tribunale competente quello di Fermo. Si costituiva parte convenuta, opponendosi all'eccezione sollevata in via preliminare e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendo per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 20/01/15, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, in via preliminare, si eccepisce l'incompetenza per territorio del Giudice adito indicando, sulla base di quanto previsto dal contratto in atti regolarmente sottoscritto dalle parti, quale Foro competente il Tribunale di Fermo. La competenza per territorio, stabilita contrattualmente e consensualmente dalle parti e chiaramente indicata nel contratto di conto corrente all'art. 19 e nel contratto di finanziamento chirografario all'art. 16 (documenti prodotti in atti), è riconducibile chiaramente al Foro di Fermo. Non risultano fondate le ragioni opposte dalla convenuta nel sostenere che si debba applicare il Codice del Consumo per la determinazione dell'Autorità competente per Territorio. Il citato art. 18 prevede una specifica applicazione ed una equiparazione della microimpresa al consumatore in contesti ben definiti che nulla hanno a che vedere con la competenza per territorio; infatti la legge 27/12 ha introdotto la figura della "microimpresa" fra i soggetti tutelati esclusivamente in materia di pubblicità



ingannevole o comparativa nonché in relazione alle "pratiche commerciali scorrette" così come definite dal Codice del Consumo.

Pertanto, sulla base di quanto sinora esposto, si deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Ascoli Piceno ad emettere il decreto ingiuntivo indicando quale Tribunale competente il Tribunale di Fermo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da BP Costruzioni e cappella Pasquale contro Cassa di Risparmio di Fermo così provvede:

revoca e dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 545/13 depositato il 05/09/13;

dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Fermo.

Condanna parte convenuta alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 1.100,00 oltre iva e cap come per legge.

Ascoli Piceno, 20.01.2014

Il G.O.T.

Dott.ssa Barbara Bondi Ciutti

